

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

POLO LICEALE STATALE



"Dante Alighieri" di Gorizia

Liceo Classico, Liceo Linguistico, Liceo Scientifico e Liceo delle Scienze Umane
Uffici di Segreteria e Dirigenza via Diaz 20 Gorizia Tel. 0481530062



Liceo Classico Viale XX Settembre 11 - Liceo Scientifico Piazza Julia 5 - Liceo Slataper Via Diaz 20 Gorizia

mail: gois001006@istruzione.it - PEC: gois001006@pec.istruzione.it - sito web: www.isisalighieri.go.it

Codice Fiscale: 80004170314 - IPA:UF906F



Adozione dei libri di testo: guida normativa

L'adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado è normata dalle istruzioni impartite con la Nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione [prot. 2581 del 9 aprile 2014](#). La predetta Nota, che di anno in anno viene implementata da altre indicazioni organizzative, aveva di fatto enucleato alcune novità introdotte nell'ordinamento giuridico. Le disposizioni legislative introdotte dall'articolo 15 della [legge n. 133/2008](#) e dall'articolo 5 della [legge n. 169/2008](#), subirono, infatti, delle profonde modificazioni ad opera della [legge n. 221/2012](#), del [decreto ministeriale di applicazione n. 781/2013](#) (per intenderci quello sui libri digitali) e del decreto-legge n. 104/2013 convertito, con modificazioni, dalla [legge 128/2013](#). Al fine di fornire utili indicazioni, la Nota [prot. 2581 del 9 aprile 2014](#) propone un riassunto dell'intero quadro normativo a cui le istituzioni scolastiche, tranne che per alcune novità, si sono attenute e si attengono per l'adozione dei libri di testo. Di anno in anno, le nuove prassi vengono declinate nelle note ministeriali del primo trimestre dell'anno solare, ultima di queste quella relativa alle adozioni dello scorso anno, ovvero la [nota 8393 del 13.03.2023](#) del Ministero dell'istruzione e del merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione Ufficio II. Quest'ultima, in ordine di tempo, ha fornito alcune precisazioni che la presente guida riprende per alcune fattispecie organizzative e giuridiche.

La Nota prot. 2581 del 2014

La richiamata nota del MIUR, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione del MIUR (allora) [prot. 2581 del 9 aprile 2014](#) fa il punto su alcune necessità gestionali e organizzative relative alle adozioni dei libri di testo. Nello specifico sottolinea:

- **Sviluppo della cultura digitale** (art. 6, c. 2 quater, [legge 128/2013](#)): per promuovere lo sviluppo della cultura digitale e l'alfabetizzazione informatica, sono definite politiche di incentivo alla domanda di servizi digitali, anche tramite la definizione di nuove generazioni di testi scolastici.
- **Scelta dei testi scolastici** (art. 6, comma 1, [legge 128/2013](#)): il Collegio dei docenti può adottare, con formale delibera, libri di testo ovvero strumenti alternativi, in coerenza con il piano dell'offerta formativa, con l'ordinamento scolastico e con il limite di spesa stabilito per ciascuna classe di corso.
- **Realizzazione diretta di materiale didattico digitale** (art. 6, c. 1, [legge 128/2013](#)): La norma prevede che "... gli istituti scolastici possono elaborare il materiale didattico digitale per specifiche discipline da utilizzare come libri di testo e strumenti didattici per la disciplina di riferimento; l'elaborazione di ogni prodotto è affidata ad un docente supervisore che garantisce, anche avvalendosi di altri docenti, la qualità dell'opera sotto il profilo scientifico e didattico, in collaborazione con gli studenti delle proprie classi in orario curriculare nel corso dell'anno scolastico. L'opera didattica è registrata con licenza che consenta la condivisione e la distribuzione gratuite e successivamente inviata, entro la fine dell'anno scolastico, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e resa disponibile a tutte le scuole statali, anche adoperando piattaforme digitali già preesistenti prodotte da reti nazionali di istituti scolastici e nell'ambito di progetti pilota de/ Piano Nazionale Scuola Digitale de/ Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'azione Editoria Digitale Scolastica" .
- **Abolizione vincolo pluriennale di adozione** (art. 11, [legge n. 221/2012](#)): ...i collegi dei docenti possono confermare i testi scolastici già in uso, ovvero procedere a nuove adozioni per le classi prime e quarte della scuola primaria, per le classi prime della scuola secondaria di primo grado, **per le classi prime e terze e, per le sole specifiche discipline in esse previste, per le classi quinte della scuola secondaria di secondo grado**. In caso di nuove adozioni, i collegi dei docenti adottano libri nelle versioni digitali o miste, previste nell'allegato al [Decreto ministeriale di applicazione n. 781/2013](#) (versione cartacea accompagnata da contenuti digitali integrativi; versione cartacea e digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi; versione digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi).
- **Testi consigliati** (art. 6, comma 2, [legge 128/2013](#)): i **testi consigliati** possono essere indicati dal collegio dei docenti **solo nel caso in cui rivestano carattere monografico o di approfondimento delle discipline di riferimento**. I libri di testo non rientrano tra i testi consigliati. Rientra, invece, tra i testi consigliati l'eventuale adozione di **singoli contenuti digitali integrativi** ovvero la loro adozione in forma disgiunta dal libro di testo.

Termini per le adozioni

Le adozioni dei testi scolastici – stabilisce la già citata nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione del MIUR (allora) [prot. 2581 del 9 aprile 2014](#) – vengono deliberate dai collegi dei docenti nella seconda decade di maggio. I dirigenti scolastici avranno cura di richiedere, fin da ora, ai centri di produzione specializzati che normalmente curano la trascrizione e la stampa in braille, i testi scolastici necessari confermati, al fine di consentirne la disponibilità per l'inizio delle lezioni agli alunni non vedenti o ipovedenti frequentanti la propria scuola. I dirigenti scolastici avranno cura di esercitare la necessaria vigilanza affinché le adozioni dei libri di testo siano deliberate nel rispetto dei vincoli di legge, assicurando in ogni caso che le scelte siano espressione della libertà di insegnamento e dell'autonomia professionale dei docenti. Pertanto, eventuali attribuzioni gratuite in qualunque forma, a favore dei docenti o dell'istituzione scolastica, non dovranno in alcun modo condizionare il giudizio valutativo da parte del collegio docenti nella fase di assunzione della delibera adozionale.

I rappresentanti e i docenti: favorirne gli incontri

Rammenta la nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione [prot. 2581 del 9 aprile 2014](#), indirizzandosi proprio ai Dirigenti scolastici, di agevolare, in orari non coincidenti con lo svolgimento delle attività didattiche, gli incontri dei docenti con i promotori editoriali, finalizzati alla presentazione dei libri di testo. Anche la [nota 8393 del 13.03.2023](#) del Ministero dell'istruzione e del merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione Ufficio II ricorda che “Al fine di disporre di un quadro esauriente di informazioni sulla produzione editoriale, si invitano i dirigenti scolastici a consentire gli incontri tra i docenti e gli operatori editoriali scolastici accreditati dalle case editrici o dall'associazione nazionale agenti rappresentanti promotori editoriali (ANARPE), ferme restando le esigenze di servizio e il regolare svolgimento delle lezioni.

Il divieto di commercio dei libri di testo ad opera del personale scolastico

La [nota 8393 del 13.03.2023](#) del Ministero dell'istruzione e del merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione Ufficio II rammenta il divieto di commercio dei libri di testo ad opera del personale scolastico (art. 157 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297).

Determinazione dei prezzi dei libri di testo nella scuola primaria e dei tetti di spesa nella scuola secondaria ([Decreto ministeriale di applicazione n. 781/2013](#))

La [nota 8393 del 13.03.2023](#) del Ministero dell'istruzione e del merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione Ufficio II ci rappresenta alcune specificazioni a cui è necessario far riferimento. Si legge, infatti, che ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del [decreto legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito dalla legge [6 agosto 2008, n. 133](#) vengono definiti “il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e i tetti di spesa dell'intera dotazione libraria necessaria per ciascun anno della scuola secondaria di primo e secondo grado, nel rispetto dei diritti patrimoniali dell'autore e dell'editore, tenendo conto della riduzione dei costi

dell'intera dotazione libraria derivanti dal passaggio al digitale e della disponibilità dei supporti tecnologici. Ai sensi dell'articolo 3 del [Decreto ministeriale di applicazione n. 781/2013](#), i citati tetti di spesa sono ridotti del 10 % se nella classe considerata tutti i testi adottati sono stati realizzati nella versione cartacea e digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità mista di tipo *b* – punto 2 dell'allegato al [Decreto ministeriale di applicazione n. 781/2013](#)); gli stessi tetti di spesa sono ridotti del 30 % se nella classe considerata tutti i testi adottati sono stati realizzati nella versione digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità digitale di tipo *c* – punto 2 dell'allegato al [Decreto ministeriale di applicazione n. 781/2013](#)). Il collegio dei docenti motiva l'eventuale superamento del tetto di spesa consentito entro il limite massimo del 10%”.

Adempimenti delle istituzioni scolastiche: il ruolo del collegio dei docenti

La [nota 8393 del 13.03.2023](#) del Ministero dell'istruzione e del merito ricorda che le adozioni dei testi scolastici, da effettuarsi nel rispetto dei tetti di spesa stabiliti per le scuole secondarie di primo e secondo grado, o l'eventuale scelta di avvalersi di strumenti alternativi ai libri di testo, sono deliberate dal collegio dei docenti, per l'a.s. 2023/2024, entro la seconda decade di maggio per tutti gli ordini e gradi di scuola. Naturalmente, ogni anno, il MIM comuni lo scadenziario a cui gli istituti farebbero bene ad uniformarsi.

Fase di adozione

Dopo i momenti di analisi e valutazione dei testi e le proposte dei singoli docenti o dei Dipartimenti (scuole secondarie), i collegi dei docenti assumono le deliberazioni di adozioni, scelgono cioè definitivamente i libri di testo. Tra i requisiti di cui il collegio dovrà tenere conto in questa operazione vi è quello relativo allo sviluppo di contenuti fondamentali delle singole discipline, per cui il libro dovrà presentare contenuti propri di ogni insegnamento, evidenziando al contempo i nessi e i collegamenti con altre discipline. Si dovrà prestare attenzione al linguaggio impiegato, che deve essere coerente con l'età dei destinatari, studiato quindi per garantire la massima comprensibilità. Il libro di testo deve recare ben chiara l'indicazione bibliografica, per permettere eventuali approfondimenti.

Adempimenti delle istituzioni scolastiche: conferme o nuove adozioni

Ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del [decreto legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito nella [legge 6 agosto 2008, n. 133](#) e ss.mm., i collegi dei docenti possono confermare i testi scolastici già in uso, ovvero procedere a nuove adozioni. Queste ultime – si legge nella [nota 8393 del 13.03.2023](#) del Ministero dell'istruzione e del merito – possono riguardare i primi volumi di un corso (classi prime e quarte della scuola primaria, classi prime della scuola secondaria di primo grado, classi prime e terze e, per le sole specifiche discipline in esse previste, classi quinte della scuola secondaria di secondo grado) ovvero i volumi unici.

Adempimenti delle istituzioni scolastiche: cosa fare in caso di presenza di alunni ipovedenti o non vedenti

Nelle istituzioni scolastiche in cui sono presenti alunni non vedenti o ipovedenti, i dirigenti scolastici avranno cura di richiedere tempestivamente ai centri specializzati la riproduzione dei libri di testo relativi alle classi interessate dalla scelta adozionale e alle successive classi di passaggio, nonché dei materiali didattici protetti dalla legge o l'utilizzazione della comunicazione al pubblico

degli stessi. In base all'articolo 1, comma 2, del [Decreto del Ministero per i beni e le attività culturali del 14 novembre 2007, n. 239](#), la riproduzione e l'utilizzazione della comunicazione al pubblico si effettuano attraverso la registrazione audio delle opere su qualsiasi tipo di supporto, l'impiego di dispositivi di lettura idonei per gli ipovedenti, la sottotitolazione delle opere e dei materiali protetti visualizzabili e comunque la trasformazione in un formato elettronico accessibile con le tecnologie assistite, secondo quanto previsto dalla [legge 9 gennaio 2004, n. 4](#), recante disposizioni per favorire l'accesso alle persone con disabilità agli strumenti informatici. Di particolare pregio il comma 2 dell'articolo 1 che così recita: "è tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone disabili, in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell'[articolo 3 della Costituzione](#)". L'articolo 3 è, lo ricordiamo, quello della parità sociale. Recita, infatti, "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale [cfr. [XIV](#)] e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso [cfr. artt. [29 c. 2](#), [37 c. 1](#), [48 c. 1](#), [51 c. 1](#)], di razza, di lingua [cfr. art. [6](#)], di religione [cfr. artt. [8](#), [19](#)], di opinioni politiche [cfr. art. [22](#)], di condizioni personali e sociali. E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese".

Comunicazione dati adozionali o eventuali comunicazioni circa gli strumenti alternativi

La comunicazione dei dati adozionali va effettuata, da parte delle istituzioni scolastiche, *on line*, tramite l'utilizzo della piattaforma presente sul sito www.adozioniaie.it o in locale, *off line*, entro una data che, annualmente, è fissata dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. Le istituzioni scolastiche che hanno deciso di non adottare libri di testo accedono alla suddetta piattaforma specificando che si avvalgono di strumenti alternativi ai libri di testo. Si rappresenta la necessità di rispettare i termini sopra indicati sia nella fase deliberativa che nella fase di comunicazione dei dati adozionali. A tal fine, e considerato che molti studenti acquistano i libri di testo prima dell'avvio delle lezioni, si ricorda che non è consentito modificare, ad anno scolastico iniziato, le scelte adozionali deliberate nel mese di maggio.

Allegato 1 del D.M. n. 781 del 27/09/2013

L'[Allegato 1 del D.M. n. 781 del 27/09/2013](#) contiene alcune utili "definizioni e indicazioni preliminari" di seguito riportate.

Libro di testo

Il libro di testo costituisce uno degli strumenti didattici per la realizzazione dei processi di apprendimento definiti dagli ordinamenti scolastici dei diversi ordini e gradi di istruzione, nonché per lo studio individuale e domestico. La sua scelta costituisce rilevante momento di espressione dell'autonomia professionale e della libertà di insegnamento.

In quanto strumento di apprendimento il libro di testo ha tre funzioni principali, fra loro interconnesse:

- offrire al lavoro didattico un percorso di riferimento conforme alle indicazioni nazionali dei piani di studio, contribuendo in tal modo a garantire l'opportuno livello di uniformità e standardizzazione dei percorsi e degli obiettivi di apprendimento;
- offrire una esposizione autorevole, validata (sia dal punto di vista autoriale sia da quello editoriale e redazionale) ed efficace dei contenuti essenziali previsti dalle indicazioni nazionali;
- utilizzare al meglio la caratteristica fondamentale della “forma libro”: la capacità di organizzare contenuti complessi in un percorso narrativo e argomentativo autorevole, unitario, organico. Da questo punto di vista il libro di testo rappresenta un'istanza di sistematizzazione dei contenuti e delle competenze oggetto del processo di apprendimento. Nella realizzazione di libri di testo digitali avranno particolare rilievo gli strumenti dello storytelling multimediale, dell'infografica, della visualizzazione in forma animata e interattiva di dati e informazioni.

È importante osservare – si legge nell'[Allegato 1 del D.M. n. 781 del 27/09/2013](#) – che la distinzione fra libro di testo digitale e contenuti digitali integrativi non implica affatto che debba trattarsi di due risorse completamente separate: al contrario, il libro di testo digitale dovrà anche rappresentare una griglia di riferimento alla quale poter collegare di volta in volta i contenuti digitali integrativi utilizzati, siano essi contenuti editoriali forniti assieme al libro di testo stesso, o contenuti acquisiti indipendentemente o autoprodotti.

Contenuti di apprendimento integrativi

I contenuti di apprendimento integrativi sono risorse di natura eterogenea e differenziata, selezionate di volta in volta dal docente o individuate collaborativamente in base alle attività svolte, alle strategie didattiche adottate, alle specificità, necessità e opportunità dei singoli percorsi e contesti di apprendimento. Un ruolo particolarmente importante hanno in questo campo – si legge nell'[Allegato 1 del D.M. n. 781 del 27/09/2013](#) – le risorse educative aperte (Open Educational Resources – OER), delle quali si intende promuovere l'uso e la produzione. Fra le caratteristiche più diffuse dei contenuti digitali integrativi ci sono, oltre alla modularità, la riutilizzabilità, l'uso di strumenti interattivi e di simulazione, la capacità di favorire l'interazione collaborativa, il forte collegamento con la rete (consentendo, in particolare nel caso di contenuti di allargamento e approfondimento, la consultazione di fonti anche esterne al contenuto stesso). Obiettivo dell'uso dei contenuti digitali integrativi non è solo la moltiplicazione delle risorse di apprendimento disponibili, ma anche dei punti di vista e delle voci.

Piattaforme di fruizione

Le piattaforme di fruizione costituiscono l'ambiente software all'interno del quale i libri di testo digitali e i contenuti digitali integrativi vengono aggregati e utilizzati. Le piattaforme per dispositivi personali di fruizione dovrebbero permettere – si legge nell'[Allegato 1 del D.M. n. 781 del 27/09/2013](#) – di condividere e discutere non solo i singoli contenuti ma anche percorsi, dubbi, reazioni, opinioni dei partecipanti al processo di apprendimento, ove possibile in maniera anche trasversale rispetto alle forme tradizionali di organizzazione della didattica, a partire dal gruppo

classe; dovrebbero inoltre prevedere funzionalità di annotazione dei contenuti e di scambio e condivisione delle annotazioni, di collegamento e rimando fra contenuti diversi (e in particolare capacità di collegamento a passi specifici del libro di testo digitale di contenuti digitali integrativi provenienti anche da altri fornitori, o dalla rete, o autoprodotti, nonché capacità di aggregazione e concatenamento in liste e lesson plan dei contenuti digitali integrativi), funzionalità di agenda, funzionalità relative alla comunicazione scuola-docenti-studenti-famiglie.

Le caratteristiche delle piattaforme di fruizione e le modalità della loro adozione

Nel definire le caratteristiche delle piattaforme di fruizione e le modalità della loro adozione occorre tener presenti – si legge nell' [Allegato 1 del D.M. n. 781 del 27/09/2013](#) – alcune considerazioni:

- le caratteristiche e le funzionalità delle piattaforme di fruizione sono dipendenti dall'evoluzione tecnologica, e sono state oggetto finora di un'attenzione probabilmente insufficiente;
- attualmente, fornitori di contenuto diversi hanno realizzato e adottano piattaforme di fruizione diverse, spesso chiuse e non interoperabili;
- non è tuttavia ipotizzabile che studenti e docenti siano costretti a utilizzare nell'uso quotidiano una pluralità di piattaforme di fruizione differenti, che spesso si sovrappongono per funzionalità e strumenti offerti, ma adottano al riguardo interfacce, convenzioni e modalità operative diverse;
- nella fase attuale non è tuttavia neanche ipotizzabile l'imposizione dall'alto di una piattaforma di fruizione unica, anche considerato che in una situazione di evoluzione tecnologica particolarmente rapida e spesso imprevedibile questo rischierebbe di pregiudicare lo sviluppo di caratteristiche e funzionalità innovative.

Dispositivi di fruizione

Per dispositivi hardware di fruizione si intendono tutti i dispositivi digitali suscettibili di essere utilizzati come strumento per la fruizione di contenuti di apprendimento; all'interno di tale categoria rientrano dunque computer desktop, notebook, netbook, tablet multimediali, e-reader, LIM, smartphone, videoproiettori, player MP3 e così via. Lo sviluppo delle nuove tecnologie didattiche e di apprendimento – si legge nell' [Allegato 1 del D.M. n. 781 del 27/09/2013](#) – suggerisce un uso ampio, integrato e sinergico di diversi dispositivi di fruizione, ma porta anche a sottolineare il ruolo specifico svolto dai dispositivi personali di fruizione e, all'interno di questa classe, dai tablet multimediali. Si ritiene in particolare che i tablet multimediali possano costituire in futuro dei veri e propri terminali personali di apprendimento, e far dunque parte della dotazione standard di docenti e studenti.

Indicazioni specifiche relative alle diverse tipologie di libri di testo e di risorse digitali integrative

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, la legge nell' [Allegato 1 del D.M. n. 781 del 27/09/2013](#) individua le seguenti tre **tipologie** di possibilità e di adozione di libri di testo e risorse digitali integrative:

- a. libro di testo in versione cartacea accompagnato da contenuti digitali integrativi (*modalità mista di tipo a*);
- b. libro di testo in versione cartacea e digitale accompagnato da contenuti digitali integrativi (*modalità mista di tipo b*);
- c. libro di testo in versione digitale accompagnato da contenuti digitali integrativi (*modalità digitale di tipo c*).

La modalità mista di tipo a)

La modalità mista di tipo a) è considerata residuale e non funzionale all'esigenza di avviare in maniera diffusa la transizione verso il libro di testo digitale, promuovendo la relativa formazione e sensibilizzazione del corpo docente.

La modalità mista di tipo b)

La modalità mista di tipo b) era considerata al momento della pubblicazione del Decreto quella più funzionale a conciliare l'esigenza di transizione verso il libro di testo digitale. Oggi il libro di testo è una realtà significativa.

La modalità mista di tipo C)

La modalità digitale di tipo c) è adottata nelle sedi e per le classi che hanno già avviato l'adozione generalizzata di dispositivi personali di fruizione, e nelle situazioni in cui le competenze digitali dei docenti sono ritenute adeguate. La scelta di questa soluzione richiede una particolare attenzione all'esigenza di garantire a tutti gli studenti eguali possibilità di accesso, fruizione e gestione dei contenuti. Le situazioni in cui sarà adottata la modalità digitale di tipo c) saranno oggetto di specifico monitoraggio ai fini di individuare le migliori pratiche, di valutare i costi e la sostenibilità economica, e di rilevare – anche relativamente ai risultati conseguiti – punti di forza e criticità.

L'accessibilità

I libri di testo in versione digitale previsti dalle soluzioni b) e c) e i contenuti digitali integrativi forniti editorialmente a complemento dei libri di testo dovranno sempre tener conto delle vigenti normative sull'accessibilità. Nel caso in cui debbano essere utilizzati *plug in* o software specifici per la loro fruizione, questi devono essere disponibili in download, gratuitamente sul sito dell'editore o comunque con collegamenti sul sito di riferimento, e in modo compatibile con i principali sistemi operativi e web browser.

Realizzazione dei libri di testo digitali e dei contenuti digitali integrativi

I libri di testo digitali – che devono fare riferimento alla normativa vigente relativa alle Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola primaria e secondaria di primo grado ([DM n. 254/2012](#)), alle Indicazioni nazionali per i licei, di cui al [D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89](#), e alle Linee guida nazionali per gli istituti tecnici e professionali, di cui ai DD.PP.RR. [15 marzo 2010, n. 87](#) e [n. 88](#) – devono poter essere fruiti in modo che si adattino automaticamente alle dimensioni e all'orientamento dello schermo del supporto tecnologico utilizzato.

Criteri pedagogici generali dei contenuti di apprendimento digitali da utilizzare nelle scuole di ogni ordine e grado

Le caratteristiche pedagogiche dei contenuti di apprendimento digitali da utilizzare nelle scuole di ogni ordine e grado, sia per quanto riguarda il libro di testo, sia per quanto riguarda i contenuti digitali integrativi, si legge nell'[Allegato 1 del D.M. n. 781 del 27/09/2013](#), possono essere riassunte nei seguenti termini:

- proporre contenuti improntati al massimo rigore scientifico;
- sviluppare contenuti delle singole discipline, pertinenti ed adeguatamente aggiornati, con attenzione a renderne comprensibili i nessi interni e i collegamenti indispensabili con altre discipline;
- perseguire la massima qualità dei linguaggi utilizzati sotto ogni aspetto (verbale, iconico, audio, video, ecc.);
- consentire ai docenti di realizzare attività educative diversificate nelle modalità di intervento e nell'organizzazione adottata (lavoro individuale, cooperativo, a coppie, per gruppi di allievi) per la gestione dell'eterogeneità della classe;
- favorire un apprendimento aperto all'uso delle nuove forme di comunicazione digitale, e capace di utilizzarle come strumento e veicolo di interazione formativa (social learning) e di apertura verso forme di aggregazione trasversale anche diverse dal gruppo classe;
- favorire l'attività autonoma e la personalizzazione del lavoro degli studenti (ricerca delle informazioni, trattamento dei dati acquisiti);
- garantire una formazione di dimensione europea;
- indicare le fonti alle quali è possibile attingere per eventuali approfondimenti, nel rispetto della vigente normativa sul diritto d'autore;
- impiegare un linguaggio coerente con l'età degli alunni e con le capacità ad essa corrispondenti, tenendo conto dei linguaggi specifici delle diverse discipline di studio;
- predisporre, ove possibile o opportuno, un glossario che espliciti il significato delle parole di uso meno frequente utilizzate nel testo o di vocaboli stranieri;
- non prevedere riferimenti a messaggi di tipo pubblicitario, soprattutto se ingannevoli o occulti.